*Art. 4 –Insegne e simili*

1. Non è consentito, né ai negozi né ai pubblici esercizi né a qualunque altra attività, l'esposizione all'esterno, in aderenza al muro o in qualunque altro modo, di alcun tipo di insegna indicante la denominazione dell'esercizio o dell'attività svolta o di qualsiasi altro dispositivo (es. corpo illuminante, elementi decorativi ecc.), fatta eccezione per le targhe professionali (uffici professionali e/o agenzie, laboratori artigiani, associazioni, partiti politici e istituzioni pubbliche e simili). La targa potrà avere dimensioni massime di 40x30 cm (salvo diverse particolari disposizioni). E' altresì fatta eccezione per gli amministratori di condominio, in questo caso la targa potrà avere dimensioni massime di 20x15 cm (salvo diverse particolari disposizioni).

L'installazione di queste ultime è permessa unicamente in aderenza al muro del fabbricato dove viene svolta l'attività, a lato del vano di ingresso, e potrà essere dei seguenti materiali: rame, ottone, corten, metallo bronzato, travertino o materiale trasparente. Nel caso di presenza di più targhe, le stesse dovranno essere realizzate con lo stesso materiale e con grafica coordinata. La loro istallazione dovrà prevedere preferibilmente elementi di fissaggio nelle sole commettiture esistenti.

Nel caso di immobili vincolati il posizionamento delle targhe sarà valutato in base allo stato dei luoghi e comunque previo rilascio di provvedimento della Soprintendenza.

2. Agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, è consentita la sola esposizione a muro (in alternativa a quello a terra di cui al precedente art. 1 ), di massimo un listino prezzi, da collocarsi ad un lato dell'ingresso principale, sotto forma di vetrinetta o lavagnetta, avente le seguenti caratteristiche:

- dimensione corrispondente all'esposizione di due fogli A4 – profondità ml. 0.10 – stacco minimo dal suolo ml. 1.00;
- materiali: ferro naturale, acciaio corten, vetro, ardesia e legno.

Detto espositore potrà essere provvisto di luce interna avente una tonalità simile alla pubblica illuminazione.

3. Le insegne indicanti la denominazione dell'esercizio o dell'attività svolta non devono alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e decorativi delle facciate (fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature) ne' interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche. Devono essere contenute, sia in pianta che in prospetto, all'interno del vano della porta del locale, inserite tra l'intradosso dell'architrave ed una linea orizzontale a quota non inferiore a ml. 2.20, arretrate di almeno cm. 10 dal filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati. Sono ammesse le seguenti tipologie:

- insegna costituita da simboli e/o caratteri privi di supporto o montati su pannello cieco o trasparente;

- insegna a pannello sul quale saranno ottenuti i caratteri mediante stampa, pittura, traforo, incisione, ecc...

Il pannello, così come i caratteri singoli, potranno essere realizzati in ferro, acciaio corten, rame, legno colore noce o castagno non trattato, terrecotta, travertino, vetro o materiali trasparenti, eventualmente colorati in armonia con la facciata e con gli infissi. I colori dovranno essere opachi o comunque tali da non creare eccessivo impatto visivo e contrasto con l'ambiente circostante. Le scritte o i pannelli potranno essere retro illuminate o illuminate con luce diretta non ad intermittenza. Nel caso di vani con apertura ad arco, i pannelli potranno essere inseriti nelle lunette comprese tra l'intradosso dell'arco e la linea di imposta dell'arco medesimo, garantendo, ove esistente, il mantenimento della eventuale grata del vano sopraluce originaria. Dovranno essere salvaguardate inferriate ed elementi di facciata di pregio storico.

L'insegna dovrà riportare solo il nome dell'esercizio ed eventuali simboli grafici senza l'aggiunta di scritte che pubblicizzino marche di prodotti in vendita. E' vietata altresì la collocazione di insegne con riferimenti storici falsi o ingannevoli.

L'esatta valutazione delle misure e dei materiali utilizzati, al fine di garantire il rispetto del decoro urbano, sarà effettuata in fase di istruttoria di ogni singola istanza.

4. Sono ammesse insegne adesive o comunque inserite sugli infissi di facciata (serigrafia – incisione – stampa), aventi caratteristiche e colori adeguate al contesto di riferimento.

5. Sulle spallette della porta principale è altresì consentita, qualora l'altezza del vano non renda altrimenti possibile l'installazione dell'insegna e in alternativa a questa, l'apposizione di pannelli indicanti la denominazione dell'esercizio o dell'attività svolta, aventi le stesse caratteristiche ammesse per le insegne, di larghezza massima pari alla profondità della spalletta (quindi tassativamente non aggettanti verso l'esterno) e per un'altezza massima di ml. 1,50.

L'esatta valutazione delle misure e dei materiali utilizzati, al fine di garantire il rispetto del decoro urbano, sarà effettuata in fase di istruttoria di ogni singola istanza.

6. Insegne a parete, non contenute all'interno del vano di ingresso, e comunque in unico esemplare posto al piano terra, potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente
- nei casi in cui, dimostrata l'impossibilità tecnica di posizionarle secondo le modalità sopra indicate siano comunque giustificate, attraverso la produzione di idonea documentazione, dall'intento di mantenere, ripristinare o riproporre insegne originarie di botteghe o di esercizi (anche non riguardanti l'immobile in esame), quale testimonianza significativa della storia e del costume dei centri storici di Montepulciano e di Valiano.

7. Nel caso fosse possibile l'installazione dell'insegna nelle spallette, ma ci trovassimo nelle condizioni di cui sotto, è comunque possibile installare un'insegna a parete con la medesima funzione di segnalare l'attività, posta su uno dei due lati dell'ingresso, in un unico esemplare:

- le aperture presentino un'altezza netta all'intradosso dell'architrave o all'imposta dell'arco

rispettivamente inferiore a m. 2.30 o 2.00.

- di "arco a sesto ribassato" in cui l'altezza della porta risulta maggiore rispetto al piano d'imposta dell'arco, non permettendo quindi l'installazione dell'insegna all'interno del vano stesso.

Le dimensioni massime dovranno essere valutate in relazione al prospetto dell'edificio dal competente ufficio tecnico comunale.

L'esatta valutazione della compatibilità delle insegne proposte, al contesto di riferimento e all'edificio di interesse, al fine di garantire il rispetto del decoro urbano, sarà effettuata in fase di istruttoria di ogni singola istanza.

8. Le insegne di esercizio del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita tabacchi, posti di pronto soccorso e emergenza, farmacie, uffici postali. L'insegna, limitata al simbolo previsto per legge, é comunque autorizzabile in un solo esemplare. E' inoltre ammissibile il mantenimento delle insegne a bandiera qualora ne sia dimostrata la valenza storica.

9. Per coloro che esercitano attività ricettive extra-alberghiere é ammissibile la sola collocazione all'interno del vano della porta di ingresso o su di una delle spallette della stessa, di una targhetta indicante i dati dell'attività esercitata, avente dimensioni massime pari a cm.15 di larghezza e cm. 10 di altezza.

10. Le cassette della posta dovranno essere ubicate preferibilmente all'interno di spazi condominiali, inserite nell'infisso (portone di ingresso) o nella spalletta del vano porta e dovranno essere realizzate in materiale idoneo: ghisa, ferro, rame o comunque adeguato al contesto di riferimento.

E' possibile inoltre posizionare, alle stesse condizioni sopra indicate, la pulsantiera dei campanelli e la targa con le indicazioni relative all'Amministratore di Condominio.

E' fatta salva la preventiva acquisizione del parere della competente Soprintendenza per le apposizioni su immobili sottoposti a vincolo monumentale.

11. La collocazione dei mezzi pubblicitari sopra indicati, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, é soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 23 c.4 del nuovo CdS.